



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Regionale della Valle d'Aosta

Aosta, 28 ottobre 2013

Cs Simone Oliveri

Tel.cell. 3496459006 / 3388798372

E-mail: [aosta@conapo.it](mailto:aosta@conapo.it)

Posta certificata: [conapo.aosta@postecert.it](mailto:conapo.aosta@postecert.it)

URL: [www.conapo.it/new/index.php/siti-territoriali/aosta](http://www.conapo.it/new/index.php/siti-territoriali/aosta)

Prot. N. 41/2013 Segr. Regionale CO.NA.PO.

Raccomandata A/R

Anticipata via PEC

Al Presidente dell'ARRS

Ezio Donzel

Al Presidente del comitato politiche  
contrattuali

Augusto Rollandin

LORO SEDI

Oggetto: Dicitura "presente e non sottoscrive" relativa alla O.S. Conapo non veritiera su "ipotesi di accordo per il personale professionista non dirigente del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco in materia di indennità di trasferta sul territorio nazionale" . Diffida

In data 21 ottobre 2013, la scrivente O.S. CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco è stata convocata per la sottoscrizione della "ipotesi di accordo per il personale professionista non dirigente del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco in materia di indennità di trasferta sul territorio nazionale".

Il sottoscritto C.S. Oliveri Simone, in rappresentanza del sindacato CONAPO, visti gli importanti riconoscimenti al personale ivi contenuti, intendeva sottoscrivere l'accordo di cui sopra, con richiesta di allegare una nota a verbale (allegato n. 1) per liberamente manifestare il proprio dissenso circa la mancata previsione di taluni istituti invece previsti per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il tavolo, dopo aver preso visione della nota, considerando anche le lagnanze delle altre OO.SS., decideva di non accettare quest'ultima; le altre OO.SS. dichiaravano la volontà di ritirare la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo nel caso in cui CONAPO avesse inserito nota a verbale.

Il tavolo (nelle persone del Pres. A.R.R.S. Enzo Donzel, dei componenti del comitato direttivo Romano Dell'Aquila, Elviro Favre, Giulia Pasi, Alessandra Morandini, del Dirigente Giovanni Michele Francillotti e Carmela Macheda CGIL, Barbara Abram CILS e Michael Lattanzi UIL), concordemente vincolava la possibilità di sottoscrizione dell'accordo per l'O.S. CONAPO solo con il ritiro della nota a verbale o con, in alternativa, una parziale revisione della medesima nota, secondo indicazioni fornite in particolar modo dai membri del comitato ARRS Giulia Pasi e Romano Dell'Aquila e non condivise dalla O.S. Conapo, al che il sottoscritto ribadiva nuovamente la sua volontà di sottoscrivere l'accordo e di presentare la nota a verbale senza apportarne nessuna modifica.

Il tavolo unanimemente (arrs più oo.ss.) giudicava quindi la nota a verbale CONAPO inaccettabile, stracciava l'ipotesi di accordo già sottoscritta da tutte le oo.ss (compreso CONAPO) e, unilateralmente, nonostante le obiezioni e le rimostranze CONAPO, decideva di non permettere la sottoscrizione alla O.S. CONAPO e di inserire,

contro la volontà della scrivente O.S. , la dicitura “presente e non sottoscrive” (allegato n. 2).

La dicitura “presente e non sottoscrive” è stata apposta da parte del Dott. Giovanni Michele Francillotti, alla presenza e senza il consenso del sottoscritto, evidentemente contrariato.

Poiché quanto accaduto presenta evidenti profili di comportamento antisindacale, nonché dei diritti di espressione costituzionalmente garantiti, oltre al fatto che la dicitura “presente e non sottoscrive” risulta essere palesemente non veritiera, quindi falsamente attestante la volontà della O.S. Conapo, con tutte le ulteriori responsabilità che ne derivano

#### SI INVITA E DIFFIDA

l'A.R.R.S. a riconvocare con urgenza il tavolo inerente l'ipotesi di accordo per il ripristino dell'indennità di trasferta per il personale del Corpo Valdostano VV.F. tenutasi in data 21 ottobre 2013 prot. 1010, al fine di correggere la dicitura non veritiera “presente e non sottoscrive”, e consentendo la firma della scrivente O.S. CONAPO che parimenti ha diritto di allegare note a verbale che non possono in alcun modo essere sindacate dall' ARSS in tale sede in merito ai contenuti.

In attesa di un sollecito riscontro si porgono distinti saluti.



*Il Segretario Regionale  
CONAPO, Sindacato Autonomo VV.F.  
CS Oberti Simone*



Allegati:

- 1) nota a verbale CONAPO rifiutata.
- 2) copia accordo con dicitura “presente e non sottoscrive”



IPOTESI DI ACCORDO PER IL PERSONALE PROFESSIONISTA NON DIRIGENTE DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO IN MATERIA DI INDENNITA' DI TRASFERTA SUL TERRITORIO NAZIONALE

### DICHIARAZIONE A VERBALE

#### DEL CO.NA.PO. SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

L' art. 39 della L.R. n. 37/2009, al comma 4bis prevede che << Con effetto dal 1° gennaio 2009, al personale professionista del Corpo regionale dei vigili del fuoco **è corrisposta l'indennità di trasferta in armonia con quanto previsto per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 1, comma 213bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006)** >>

La locuzione << **in armonia** >> chiarisce che gli importi dell'indennità di trasferta, nonché il relativo trattamento, ovvero i casi in cui essa deve essere corrisposta al personale, devono essere i medesimi degli appartenenti al Corpo nazionale vigili del fuoco.

Né potrebbe essere altrimenti, visti gli identici compiti e funzioni degli appartenenti al Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

Nonostante quanto sopra, l' << ipotesi di accordo per il personale professionista non dirigente del corpo valdostano dei vigili del fuoco in materia di indennità di trasferta sul territorio nazionale >> predisposto dall'A.R.R.S., non contempla e riconosce al personale interessato alcuni istituti dell'indennità di trasferta così come percepita dal personale del Corpo nazionale vigili del fuoco.

Difatti, in << **armonia con quanto previsto per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** >> (cfr art. 39, comma 4bis l.r. 37/2009), l'ipotesi di accordo in discussione dovrebbe recepire quanto le normative statali prevedono per l'analogo personale dello Stato, mentre così non è.

Ci riferiamo infatti a quanto contenuto nell'art. 28 (trattamento di trasferta) del *"contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 24.04.2002, integrativo del ccnl del comparto aziende e delle amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo sottoscritto in data 24.05.2000"*, nonché alle leggi del 18/12/73, n. 836, 26/07/78 n. 417 e al D.P.R. 16/01/1978, n. 513, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle ulteriori norme regolamentari vigenti, così come chiarito anche dal comma 14 del medesimo articolo contrattuale.

Difatti, mentre agli appartenenti del Corpo nazionale vigili del fuoco l'indennità di trasferta spetta quando << **comandati in missione fuori dalla ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 10 chilometri** >> (cfr art. 1 legge 26/07/78 n.417), l'A.R.R.S., impone invece una ipotesi di accordo in totale << **disarmonia** >> laddove prevede che << **Si considera trasferta quella effettuata fuori del territorio regionale, fatti salvi i casi del personale che, per esigenze di servizio, sia comandato a prestare la propria attività lavorativa in sede diversa da quella di usuale servizio** >>, in evidente violazione delle normative citate in premessa dell'ipotesi di accordo, ma anche difformemente dal precedente disposto di cui all'art. 44 del CCRL del 24/12/2002, con danno economico per i vigili del fuoco valdostani.

Vi è poi il problema del mancato riconoscimento ai vigili del fuoco valdostani del tempo di viaggio, per tutto il personale impiegato in operazioni di soccorso pubblico al di fuori dall'orario ordinario quale tempo lavorativo.

Pertanto, nonostante le suesposte ragioni, e visti i ritardi nella corresponsione delle indennità di trasferta al personale dovuti al ritardo nella sottoscrizione del presente accordo, CO.NA.PO. Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco ritiene di dover comunque sottoscrivere l'ipotesi di accordo per il personale professionista non dirigente del corpo valdostano dei vigili del fuoco in materia di indennità di trasferta sul territorio nazionale, riservandosi comunque di perseguire nelle sedi competenti la parificazione degli istituti dell'indennità di trasferta e di quelli ad essa collegati, nel momento in cui l'applicazione del presente accordo dovesse manifestarsi lesiva di questi diritti dei vigili del fuoco valdostani.

Aosta, li 21/10/2013

Simone Oliveri

## AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 1010 del 21 ottobre 2013.

OGGETTO: IPOTESI DI ACCORDO PER IL PERSONALE PROFESSIONISTA NON DIRIGENTE DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO IN MATERIA DI INDENNITA' DI TRASFERTA SUL TERRITORIO NAZIONALE.

Il giorno 21 ottobre 2013, alle ore 14,30 nella sede dell'ARRS (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Aosta, in Piazza Manzetti, n. 2, alla presenza del Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali, Sig. Ezio DONZEL, e del Comitato Direttivo della stessa Agenzia nelle persone di Romano DELL'AQUILA, Elviro FAVRE, Alessandra MORANDINI e Giulia PASI, i sotto indicati rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative:

FP/CGIL - Carmela MACHEDA

CISL/FP - Barbara ABRAM

SAVT/FP - <sup>ALBERTINELLI CLAUDIO</sup>  
~~Mauro GRETIER~~

UIL/FPL - Michael LATTANZI

CONAPO - Simone OLIVERI **PRESENTE E NON SOTTOSCRIVE**

SOTTOSCRIVONO

l'allegata ipotesi di accordo ipotesi di accordo per il personale professionista non dirigente del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco in materia di indennità di trasferta sul territorio nazionale.



Il Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali, ai sensi del 5° e 6° comma dell'art. 48 della Legge Regionale n. 22/2010, trasmetterà, entro cinque giorni, l'allegata ipotesi di accordo al Comitato regionale per le politiche contrattuali ai fini del rilascio del proprio parere, sulla base del quale la Giunta regionale provvederà al rilascio dell'autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo.

**FP/CGIL**

Carmela MACHEDA



---

**CISL /FP**

Barbara ABRAM




---

**SAVT/FP**

Mauro CRETIER

*ALBERTINELLI CLAUDIO*



---

**UIL/FPL**

Michael LATTANZI



---

**CONAPO**

Simone OLIVERI



---

# IPOTESI DI ACCORDO PER IL PERSONALE PROFESSIONISTA NON DIRIGENTE DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO IN MATERIA DI INDENNITA' DI TRASFERTA SUL TERRITORIO NAZIONALE.

## Premessa

L'art. 1, comma 213/bis della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con la modificazione introdotta, da ultimo, dall'art. 7, comma 3 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 come convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, ha ripristinato l'indennità di trasferta per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, in armonia con tale disposizione si ritiene di procedere ad analogo ripristino per quanto concerne il personale del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco;

l'art. 39, c. 4/bis della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 ha disposto che con effetto dal giorno 01 gennaio 2010 al personale professionista dei Vigili del fuoco è corrisposta l'indennità di trasferta in armonia con quanto previsto dalla sopraccitata legge n. 266/2005 e l'art. 14, c. 1 della legge regionale 13/12/2011, n. 30, ha modificato la sopraccitata decorrenza portandola al 1° gennaio 2009;

la disciplina contrattuale della trasferta a livello di comparto unico regionale è contenuta nell'art. 170 dell' "Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta". nel quale non è più contemplata alcuna indennità per le trasferte sul territorio nazionale.

Tutto quanto sopra premesso l'Agenzia Regionale Relazioni Sindacali e le Organizzazioni Sindacali di categoria del Comparto unico della Valle d'Aosta convergono quanto segue:

## Art. 1

(Indennità di trasferta per il personale professionista non dirigente del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco.)

1. Il presente articolo si applica al personale professionista non dirigente del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco comandati a prestare la propria attività lavorativa al di fuori dell'ambito territoriale di competenza con le eccezioni previste dall'ultimo capoverso del punto b). A detto personale, oltre alla normale retribuzione, compete a decorrere dal giorno 01/01/2009 ai sensi dell'art. 39, c. 4/bis della L.r. n. 37/2009 come modificato dall'art. 14, c. 1 della L.r. n. 30/2011:

a) una indennità di trasferta pari a:

- € 20,66 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
- Un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta pari ad € 0,86, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore;

La diaria nella misura intera compete al personale interessato nell'emergenza a seguito di eventi calamitosi. La diaria nella misura intera compete altresì al personale interessato nell'emergenza, dichiarata tale con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o di altre autorità competenti, che partecipa alle fasi operative con i relativi periodi di durata individuate in relazione alla gravità dell'evento ed alle conseguenti necessità, nelle seguenti tipologie:

- 1<sup>a</sup> fase nella quale viene svolto un orario di lavoro di 24 ore su 24;
- 2<sup>a</sup> fase nella quale viene svolto un orario di lavoro di 16 ore su 24;
- 3<sup>a</sup> fase nella quale viene svolto un orario di lavoro di 12 ore su 24;

b) per il personale in trasferta è corrisposta, al di fuori dell'orario ordinario e straordinario di lavoro, una diaria oraria pari ad € 5,00 (cinque/00) lordi mentre per gli addetti alla guida detto tempo è considerato attività lavorativa. Si considera attività lavorativa anche il tempo impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo. Tale clausola è applicabile anche ai dipendenti incaricati dell'attività di sorveglianza e custodia dei beni dell'amministrazione in caso di loro trasferimento anche temporaneo ad altra sede.

Si considera trasferta quella effettuata fuori del territorio regionale, fatti salvi i casi del personale che, per esigenze di servizio, sia comandato a prestare la propria attività lavorativa in sedi diverse da quelle di servizio istituite ai sensi dell'art. 19, c. 2 della L.r. n. 37/2009. In tali ultime

ipotesi i tragitti di andata e ritorno tra la sede di servizio (o l'abitazione del dipendente se più prossima alla destinazione) e quella di provvisorio servizio sono considerati trasferta.

2. Le attività che - svolgendosi in particolarissime situazioni operative - non consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, sono così individuate, a titolo esemplificativo:

- a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza, di soccorso tecnico urgente e di scorta dei trasporti speciali;
- b) attività di intervento, manutenzione, controllo e sorveglianza su impianti, apparecchiature ed immobili;
- c) attività di manutenzione e sorveglianza lungo la rete delle strade ed autostrade statali; di conduzioni di autoveicoli, nonché di funzionamento dei mezzi operativi per la esecuzione della manutenzione connessa con la sicurezza stradale;
- d) attività di controllo, rilevazione, collaudo ispezione delle opere d'arte (ponti, gallerie, manufatti ecc.);
- e) attività di gestione, di controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva di matura amministrativo contabile, tecnica, fiscale e similari;
- f) attività che comportino imbarchi brevi su unità aeronautiche e marittime.

Le attività suddette danno attuazione al disposto di cui all'art. 170 comma 7 «Trattamento di trasferta» dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.» sottoscritto il 13 dicembre 2010.

3. Nel caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui all'art. 170, comma 5 del sopraccitato testo unico, spetta l'indennità di cui al comma 1, lettera a) primo alinea, ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera. La diaria ridotta del 70% spetta anche nei casi di vitto e alloggio forniti dall'Amministrazione.

4. Ai soli fini del comma 1, lettera a) nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.

5. Le amministrazioni stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato.

6. Il trattamento di trasferta non viene corrisposto in caso di trasferte di durata inferiore alle 3 ore o svolte come normale servizio d'istituto del personale di vigilanza o di custodia, nell'ambito territoriale di competenza dell'amministrazione.

7. In caso di trasferte orarie non superiori alle 12 ore, il personale del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco che, per esigenze di servizio, è chiamato a prestare l'attività lavorativa in una sede diversa può essere autorizzato, per il raggiungimento di tale sede, all'utilizzo del mezzo proprio, con le procedure di cui all'art. 170 - Trattamento di trasferta - del sopraccitato Testo unico, oppure può usufruire di un mezzo dell'Amministrazione qualora questa abbia necessità di effettuare servizi di propria competenza presso la medesima sede di destinazione.

8. Il beneficio dell'indennità prevista dal presente accordo assorbe tutti gli altri cespiti accessori legati allo svolgimento della trasferta.

9. Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia all'art. art. 170 «Trattamento di trasferta» dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.» sottoscritto il 13 dicembre 2010.

10. Agli oneri derivanti dal presente accordo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci delle singole amministrazioni per tale specifica finalità.

